Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 5 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGE 12 febbraio 1960, n. 86.
Revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia . . . . Pag. 767

LEGGE 19 febbraio 1960, n. 87.
Riordinamento e finanziamento del Centro nazionale di studi leopardiani . . . . Pag. 768

LEGGE 19 febbraio 1960, n. 88.
Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti . . . . Pag. 768

LEGGE 19 febbraio 1960, n. 89.
Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la distribuzione Pag. 768

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 90.
Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille . . . . Pag. 769

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 91.
Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1959. Pag. 769

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 92.
Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra . Pag. 769

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1960, n. 93.
Attribuzione della denominazione « Bibione » ad una frazione del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia). Pag. 769

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 94.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine e di San Silvestro Papa, in Taverna del comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti). Pag. 770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 95.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Cappellania curata autonoma di Santa Maria, in frazione Formegan del comune di Santa Giustina (Belluno). Pag. 770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 96.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Edoardo, in zona Colle Sestriere del comune di Sestriere (Torino) . . . . Pag. 770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 97.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Curazia di SS. Fosca V. e Maura M., in frazione Basaldella del comune di Vivaro (Udine). Pag. 770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 98.
Riconoscimento della personalità giuridica della Società Oblate al Divino Amore, con sede in Roma - Prima Porta. Pag. 770

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1959.
Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) nell'esercizio finanziario 1959-60 . . . . Pag. 770

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1959.
Concessioni di temporanea importazione . . . Pag. 771

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via del Piave, sita nell'ambito del comune di Belluno. Pag. 773

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1959.
Costituzione, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, della Commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 . . . Pag. 773

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1959.
Costituzione, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, della Commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 . . . . . Pag. 774

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1959.
Costituzione, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, della Commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 Pag. 774

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1960.
Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 . Pag. 775

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1960.
Approvazione del piano tecnico n. I/77 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il potenziamento, da 2 a 5, dei circuiti telefonici tra il centro di rete urbana di Rosarno ed il proprio centro di settore di Gioia Tauro, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi . Pag. 775

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1960.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Reale Mutua di Assicurazione », con sede in Torino Pag. 776

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1960.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio » . . Pag. 776

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1960.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso . . . . Pag. 777

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Nomina del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, lavoro e consumo « Maria SS.ma Addolorata » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) Pag. 777

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Villaverde, già Bannari d'Usellus (Cagliari) . Pag. 777

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Nomina del presidente del Collegio sindacale, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Torricella Peligna (Chieti). Pag. 778

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Pauli Arbarei (Cagliari) . . . . Pag. 778

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Siddi (Cagliari) . . . . Pag. 778

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Determinazione del limite massimo del tasso di interesse per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso il Banco di Sicilia a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238 . . . . Pag. 779

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Determinazione del limite massimo del tasso di interesse per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso la Cassa di risparmio in Bologna a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238 . . . . . . Pag. 779

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Ammissione del Monte di credito su pegno di prima categoria di Lucca, con sede in Lucca, a far parte della Federazione delle Casse di risparmio della Toscana . . Pag. 780

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia . . . . Pag. 780

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « LXII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » e nel XIII Salone della macchina agricola », che avranno luogo a Verona . . . . Pag. 781

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1960.
Modifica del decreto Ministeriale 27 gennaio 1960 relativo alla regolamentazione della pesca nel fiume Arno Pag. 782

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Trasferimento di notai . . . . Pag. 782
Variazioni della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari . . . . Pag. 782

Ministero della difesa-Esercito: Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in comune di La Spezia. Pag. 782

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea . . . . Pag. 782

Ministero del tesoro:
Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 782
Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968 . . . . . . Pag. 783
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 783
Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa . . . . Pag. 784

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Libertà e Lavoro », con sede in Ravenna, e nomina di un commissario governativo . . . Pag. 784

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Tufara (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli . . . . Pag. 784

ACCORDI ECONOMICI
E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati . . . . Pag. 785

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sei posti di fisico e ingegnere elettrotecnico in prova per la Direzione armi ed armamenti navali Pag. 786

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sette posti di chimico in prova per la Direzione armi ed armamenti navali . . Pag. 786

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a tre cattedre di corno nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione . . . Pag. 786

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva . Pag. 786

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto . Pag. 786

Ministero dell'industria e del commercio: Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere . . Pag. 786

Ufficio veterinario provinciale di Roma: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a tredici posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma. Pag. 786

Ufficio medico provinciale di Pisa: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa . Pag. 787

Ufficio veterinario provinciale di Reggio Calabria: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Reggio Calabria . Pag. 787

Ufficio medico provinciale di Perugia: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia Pag. 788

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 5 MARZO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1966 (dalla serie 1ª/1966 alla serie 10ª/1966), emessi in base alle leggi 19 luglio 1956, n. 750 e 27 dicembre 1953, n. 941, e al decreto Ministeriale 28 gennaio 1957. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella terza estrazione eseguita il 15 febbraio 1960. - Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª e 2ª estrazione.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1960, n. 86.

Revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituita, per quanto concerne la lettera *h*), con la tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operai temporanei delle scuole di polizia, che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente art. 1.

Nella prima attuazione della legge le nomine in ruolo verranno conferite mediante concorso per titoli, entro il numero dei posti fissato, per ciascuna categoria, nella tabella n. 1 allegata alla legge medesima.

Una Commissione, nominata dal Ministro per l'interno, composta dal direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza, che la presiede, dal direttore della Divisione Forze armate di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza e dal comandante della Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato temporaneo sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA N. 1

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DIPENDENTI	Gruppo Capi operai (coeffic. 193)	CATEGORIA 2ª Operai qualificati (coeffic. 157)	CATEGORIA 3ª Operai comuni (coeffic. 151)	CATEGORIA 7ª Operaie comuni (coeffic. 139)	TOTALE
h) INTERNO					
Famigli					
Scuole di polizia .	1	8	107	—	116
Operaie					
Scuole di polizia .	—	—	—	4	4

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SEGNI

LEGGE 19 febbraio 1960, n. 87.

Riordinamento e finanziamento del Centro nazionale di studi leopardiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione annuale in favore del Centro nazionale di studi leopardiani in Recanati, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, è elevata a lire 4 milioni a partire dal 1° gennaio 1959.

All'onere relativo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

A favore del Centro stesso sarà stanziato, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1960-61, un contributo straordinario di lire 18 milioni per il ripristino dell'edificio e degli arredi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 19 febbraio 1960, n. 88.

Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1960 tutte le agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 13 aprile 1933, n. 337.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 19 febbraio 1960, n. 89.

Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la distribuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1137,5 milioni per il rimborso all'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) dei noli oceanici pagati per il trasporto delle merci donate e inviate in Italia nell'esercizio finanziario 1956-57 e nel primo quadrimestre dello esercizio 1957-58 da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi, ai sensi dello scambio di Note intervenuto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in data 26 novembre 1948, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174.

Art. 2.

L'onere di cui al precedente articolo sarà fronteggiato, per lire 825 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e, per lire 312,5 milioni, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 90.

Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A celebrazione del primo centenario dello sbarco dei Mille, sarà eretto un monumento in Marsala, a spese dello Stato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 90 milioni, sarà fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 91.

Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno solare 1959, la concessione a favore del comune di Roma, di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dello interno per l'esercizio 1959-60.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 92.

Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le vigenti disposizioni concernenti il riconoscimento del diritto a pensione di guerra ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, la qualifica di orfano di guerra, per ogni altro effetto, è riconosciuta a coloro che abbiano perduto la madre per fatto di guerra.

Art. 2.

Gli orfani di cui al precedente articolo possono chiedere, con domanda documentata, la iscrizione presso la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra territorialmente competente.

Le rappresentanze provinciali dovranno decidere entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Avverso la mancata iscrizione gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'opera nazionale orfani di guerra entro novanta giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

La decisione del Comitato nazionale è definitiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1960, n. 93.

Attribuzione della denominazione « Bibione » ad una frazione del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia) in data 2 marzo 1959, n. 1, con la quale è stato chiesto che alla frazione di

quel Comune ora comunemente indicata con il nome di « Bibione » sia attribuita ufficialmente tale denominazione;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Venezia in data 31 marzo 1959, n. 4469, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

E' attribuita la denominazione « Bibione » alla frazione del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), già indicata nell'uso comune con la denominazione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 94.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine e di San Silvestro Papa, in Taverna del comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti).

N. 94. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trivento in data 1° gennaio 1959, integrato con tre dichiarazioni del 1° e 7 gennaio e 28 luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine e di San Silvestro Papa, in Taverna del comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 95.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Cappellania curata autonoma di Santa Maria, in frazione Formegan del comune di Santa Giustina (Belluno).

N. 95. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 24 giugno 1958, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 15 gennaio e 29 agosto 1959, relativo alla erezione della Cappellania curata autonoma di Santa Maria, in frazione Formegan del comune di Santa Giustina (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 96.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Edoardo, in zona Colle Sestriere del comune di Sestriere (Torino).

N. 96. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Susa in data 1° luglio 1959, integrato con dichiarazione del 4 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Edoardo, in zona Colle Sestriere del comune di Sestriere (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 97.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Curazia di SS. Fosca V. e Maura M., in frazione Basaldella del comune di Vivaro (Udine).

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 8 maggio 1959, integrato con dichiarazione del 17 maggio 1959, relativo alla elevazione a parrocchia della Curazia di SS. Fosca V. e Maura M., in frazione Basaldella del comune di Vivaro Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 98.

Riconoscimento della personalità giuridica della Società Oblate al Divino Amore, con sede in Roma - Prima Porta.

N. 98. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Società Oblate al Divino Amore, con sede in Roma-Prima Porta, piazza Saxa Rubra n. 6.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) nell'esercizio finanziario 1959-60.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1959, n. 3256 (registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1959, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 314), con il quale venne stabilito in 487 unità il contingente numerico del personale salariato non di ruolo (temporaneo), che l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) poteva mantenere nello esercizio finanziario 1958-59;

Considerato che occorre determinare il contingente di detto personale per l'esercizio finanziario 1959-60;

Ritenuto che, per le esigenze dell'A.N.A.S., si rende necessario avvalersi durante l'esercizio finanziario 1959-60 dell'opera di 481 unità di salariati temporanei, entità così ridotta nei confronti dell'esercizio precedente, a seguito delle seguenti cessazioni dal servizio: per esodo volontario n. 3; per licenziamento n. 1; per decesso n. 2;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Decreta:

L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a mantenere in servizio, nello esercizio finanziario 1959-60, salariati non di ruolo (operai temporanei) per quattrocentottantuno (481) unità, di cui il 24% appartenenti alla 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1960
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 277

(1188)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1959.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti Ministeriali 25 febbraio e 8 giugno 1959, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 21 aprile 1959, registro n. 10, foglio n. 79, e il 10 agosto 1959, registro n. 24, foglio n. 139;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 13 novembre 1959;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, istituite o prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	25 dicembre 1959	24 giugno 1960
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	9 dicembre 1959	8 giugno 1960
3. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	24 dicembre 1959	23 giugno 1960
4. Citrato di calcio biolologico (nel limite del contingente di tonn. 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 31 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	1° gennaio 1960	30 giugno 1960
5. Dicloretano e carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	25 dicembre 1959	24 giugno 1960
6. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	16 dicembre 1959	15 giugno 1960
7. Fili, lastre, nastri, di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	19 dicembre 1959	18 giugno 1960

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
8. Glucosio ed acetone per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	25 dicembre 1959	24 giugno 1960
9. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	1° gennaio 1960	30 giugno 1960
10. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	1° gennaio 1960	30 giugno 1960
11. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	19 dicembre 1959	18 giugno 1960
12. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	1° gennaio 1960	30 giugno 1960
13. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	25 dicembre 1959	24 giugno 1960
14. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro e di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500) (con validità fino al 24 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	25 dicembre 1959	24 giugno 1960
15. Pellicole cinematografiche impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di films riconosciuti di coproduzione con l'estero, per visione, controllo tecnico e lavorazioni vàrie allo scopo di approntare l'edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 19 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 25 febbraio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 19 giugno 1959)	20 dicembre 1959	19 giugno 1960
16. Pigmenti fluorescenti « Day-Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	17 dicembre 1959	16 giugno 1960
17. Tessuti di cotone incerati e pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1959)	Decreto Ministeriale 8 giugno 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959)	1° gennaio 1960	30 giugno 1960

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1959

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1960
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 83. — BENNATI

(1170)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via del Piave, sita nell'ambito del comune di Belluno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 febbraio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge precitata, la zona di via del Piave, sita nell'ambito del comune di Belluno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Belluno;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma un quadro naturale di non comune bellezza ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione panoramica sulla pittoresca vallata del Piave;

Decreta:

La zona di via del Piave, sita nel territorio del comune di Belluno comprendente oltre al tratto di via del Piave anche gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 534/A, 534/B, 532, 533/E, 535/B del foglio n. 71 allegato 8, ha notevole interesse pubblico perchè forma un quadro naturale di non comune bellezza ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione panoramica sulla pittoresca vallata del Piave, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia, curerà che il comune di Belluno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 dicembre 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Belluno

Verbale n. 14 della riunione della Commissione

L'anno 1957 addì 2 del mese di febbraio alle ore 10, nella sala di riunione dell'Amministrazione provinciale di Belluno, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze panoramiche.

(*Omissis*).

OGGETTO: Apposizione vincolo panoramico alla zona di via del Piave in comune di Belluno.

LA COMMISSIONE

Richiamata la propria deliberazione 27 ottobre 1953, n. 12, con la quale su richiesta del sindaco del Comune, veniva determinato di proporre l'apposizione del vincolo panoramico alla zona di cui in oggetto;

Considerato che effettivamente la zona indicata costituisce una delle migliori posizioni della città di Belluno, perchè dominante la vallata del Piave ad ovest della città stessa;

Ad unanimità di voti,

Delibera

di chiedere agli organi competenti l'apposizione del vincolo panoramico alla zona di via del Piave sita a Belluno, perchè la nuova strada costituisce, nel tratto specificato in seguito, un cospicuo belvedere panoramico sulla pittoresca vallata del Piave, che deve essere tutelato in uno con i terreni sottostanti sui quali si affaccia. Così segnati in catasto:

comune di Belluno, foglio n. 71 allegato 8;

mappale n. 534/*A*. Ditta proprietaria: Asilo infantile Adelaide Cairoli, Bono di Belluno; presidente il cav. Alberto Doglioni; confinante con i mappali 533/*e*, 533/*a*;

mappali nn. 532, 533/*e*, 535/*b*. Ditta proprietaria: Parizzo Tito; confinante con i mappali 534/*a*, 533/*a*, via Sottocastello.

La richiesta viene fatta a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: avv. Carlo PROTTI

Il segretario: rag. Candido DE MARTIN

(1192)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1959.

Costituzione, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, della Commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze e dai Consigli provinciali dell'Ordine degli ingegneri;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ai componenti delle Commissioni di cui trattasi spetta il gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, è costituita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così composta:

Presidente:

Grossetti dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Bari.

Membri:

Aleotti dott. ing. Adolfo, ispettore generale del Genio civile;

Perrone dott. ing. Nicola, ingegnere capo Ufficio tecnico erariale di Bari;

Manzo dott. ing. Rocco, ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive;

Danisi dott. ing. Vincenzo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute è attribuito ai componenti della predetta Commissione un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1959

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1960
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 6. — IZZI

(1172)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1959.

Costituzione, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, della Commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze e dai Consigli provinciali dell'Ordine degli ingegneri;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ai componenti delle Commissioni di cui trattasi spetta il gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, è costituita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così composta:

Presidente:

Lettieri dott. Carmelo, consigliere della Corte di appello di Potenza.

Membri:

Castrignanò dott. ing. Vito, ispettore generale del Genio civile;

Polosa dott. ing. Mario, ingegnere capo Ufficio tecnico erariale di Potenza;

Vitale dott. ing. Matteo, ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive;

Montesano dott. ing. Vittorio.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute è attribuito ai componenti della predetta Commissione un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1959

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1960
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 363. — IZZI

(1173)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1959.

Costituzione, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, della Commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito

dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze e dai Consigli provinciali dell'Ordine degli ingegneri;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ai componenti delle Commissioni di cui trattasi spetta il gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, è costituita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così composta:

Presidente:

Icardi dott. Paolo, presidente di sezione della Corte di appello di Torino.

Membri:

Mosca-Goretta dott. ing. Giovanni, ispettore generale del Genio civile;

Cardea dott. ing. Mario, ingegnere capo Ufficio tecnico erariale di Torino;

Caiatto dott. ing. Achille, ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive;

Bernocco dott. ing. Giovanni.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute è attribuito ai componenti della predetta Commissione un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1959

Il Ministro: Togni

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1960
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 32. — Izzi

(1171)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 110, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli la Commissione di cui all'art 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Scipione Vallini, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli;

Vista la nota in data 14 gennaio 1960, n. 6/2029, con la quale il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nel comunicare che il predetto dott. ing. Scipione Vallini, non può espletare l'incarico affidatogli perchè trasferito ad altra sede, ha designato in sostituzione l'ispettore generale dott. ing. Ezio Stoppoloni, dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Ezio Stoppoloni, dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Napoli, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, in sostituzione del dott. ing. Scipione Vallini.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Ezio Stoppoloni, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà capo sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il Ministro: Togni

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1960
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 183. — Izzi

(1174)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I/77 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il potenziamento, da 2 a 5, dei circuiti telefonici tra il centro di rete urbana di Rosarno ed il proprio centro di settore di Gioia Tauro, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 27 maggio 1958 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. I/77 relativo al potenziamento, da 2 a 5, dei circuiti tra il centro di rete urbana di Rosarno ed il proprio centro di settore di Gioia Tauro nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 738 del 27 gennaio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario il potenziamento, da 2 a 5, dei circuiti tra il centro di rete urbana di Rosarno ed il proprio centro di settore di Gioia Tauro;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I/77 presentato dalla Società S.E.T. concernente il potenziamento, da 2 a 5, dei circuiti tra il centro di rete urbana di Rosarno ed il proprio centro di settore di Gioia Tauro.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I/77 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1960

Il Ministro: SPATARO

(1151)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1960.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Reale Mutua di Assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Reale Mutua di Assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanee certe crescenti pagabili in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 22 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1960.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio », con sede in Roma, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio »:

Tariffa VFc, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 4% dal secondo anno, con capitalizzazione delle decrescenze, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa VF, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 3% dal quarto anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa VaF, relativa all'assicurazione mista a premio decrescente del 10% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa II 5%, relativa all'assicurazione combinata, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 22 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1139)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1960.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana approvato con decreto Ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreti Ministeriali del 12 febbraio 1951, 27 aprile 1954, 13 gennaio 1955 e 22 gennaio 1958;

Visto il decreto Ministeriale del 23 marzo 1957, con il quale il cav. uff. Giorgio Serena venne nominato presidente ed i signori Co. Alvise Venezze ed on. avvocato Antonio Ferrarese vennero confermati vice presidenti della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;

Considerato che a seguito del decesso dell'on. avvocato Antonio Ferrarese occorre provvedere alla nomina di un nuovo vice presidente;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. rag. Mario Crosato è nominato vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1136)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Nomina del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, lavoro e consumo « Maria SS.ma Addolorata » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, relativo alle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci in data 30 marzo 1934, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società cooperativa agricola di credito, lavoro e consumo « Maria SS.ma Addolorata » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento);

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1953, col quale l'avv. Giuseppe De Gregorio è stato nominato liquidatore della predetta azienda, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del su citato regio decreto-legge n. 375;

Considerato che l'avv. De Gregorio ha declinato lo incarico e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Calogero Veneziano, nato a Sciacca il 12 febbraio 1918, è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, lavoro e consumo « Maria SS.ma Addolorata » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1137)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Villaverde, già Bannari d'Usellus (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Bannari d'Usellus (Cagliari) venne incorporata in quella di Usellus a seguito della fusione del comune di Bannari d'Usellus in quello di Usellus;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 gennaio 1947, n. 90, che ha disposto che il centro di Bannari d'Usellus sia ricostituito in Comune autonomo;

Vista la legge regionale n. 4 del 2 aprile 1959 in virtù della quale il comune di Bannari d'Usellus ha assunto la nuova denominazione di Villaverde;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Villaverde, già Bannari d'Usellus (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Usellus il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1129)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Nomina del presidente del Collegio sindacale, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Torricella Peligna (Chieti).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 16 novembre 1930, con la quale la Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede nel comune di Torricella Peligna (Chieti), è stata sciolta e posta in liquidazione;

Considerato che i componenti il Collegio sindacale di nomina assembleare hanno declinato il mandato loro affidato e che occorre pertanto provvedere alla ricostituzione dell'organo di sorveglianza ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato regio decreto-legge n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Presso la Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede a Torricella Peligna (Chieti), il cav. Raffaele Grilli, nato a Jesi il 1° gennaio 1882, è nominato presidente del Collegio sindacale; i signori cav. Guglielmo Pedrizzi, nato a Benevento il 6 marzo 1888, e cav. Antonio Di Rocco, nato a Sulmona il 10 agosto 1895, sono nominati sindaci effettivi ed i signori rag. Gino Ragnelli, nato a Pizzoferrato il 22 aprile 1908 e Luigi Scolavino, nato a Chieti il 4 novembre 1927, sindaci supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1135)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Pauli Arbarei (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Pauli Arbarei (Cagliari) venne incorporata in quella di Lunamatrona (Cagliari) a seguito della fusione del comune di Pauli Arbarei in quello di Lunamatrona;

Vista la legge regionale n. 54 del 10 novembre 1950, che ha disposto che il centro di Pauli Arbarei sia ricostituito in Comune autonomo;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Pauli Arbarei (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1128)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Siddi (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Siddi (Cagliari) venne incorporata in quella di Lunamatrona (Cagliari) a seguito della fusione del comune di Siddi con quello di Lunamatrona;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1946, n. 37, che ha disposto che il centro di Siddi sia ricostituito in Comune autonomo;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Siddi (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1127)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Determinazione del limite massimo del tasso di interesse per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso il Banco di Sicilia a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e 4 agosto 1955, n. 683;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 18 settembre 1959 che autorizza l'istituzione di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, avente una propria Sezione di credito fondiario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1959, n. 1244, che approva lo statuto della Sezione anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

Il limite massimo del tasso di interesse che potrà essere praticato per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso il Banco di Sicilia a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito nella misura del 5 %, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che la Sezione anzidetta è abilitata ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato dell'1 % sul capitale mutuato, a titolo di commissione, nonchè dei diritti erariali ed altri accessori, in conformità di quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Determinazione del limite massimo del tasso di interesse per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso la Cassa di risparmio in Bologna a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e 4 agosto 1955, n. 683;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 18 settembre 1959 che autorizza l'istituzione di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio in Bologna, esercente il credito fondiario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1959, n. 1243, che approva lo statuto della Sezione anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

Il limite massimo del tasso di interesse che potrà essere praticato per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso la Cassa di risparmio in Bologna a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito nella misura del 5 %, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che la Sezione anzidetta è abilitata ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato dell'1 % sul capitale mutuato, a titolo di commissione, nonchè dei diritti erariali ed altri accessori, in conformità di quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Ammissione del Monte di credito su pegno di prima categoria di Lucca, con sede in Lucca, a far parte della Federazione delle Casse di risparmio della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto Ministeriale in data 26 novembre 1953, con il quale il Monte di credito su pegno di Lucca, con sede in Lucca, è stato classificato di prima categoria;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del predetto Monte di credito su pegno in data 4 settembre 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Lucca di prima categoria, con sede in Lucca, è ammesso a far parte della Federazione delle Casse di risparmio della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1126)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia, approvato con decreto in data 3 ottobre 1946 e modificato con decreto in data 5 dicembre 1953;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del predetto Monte di credito su pegno in data 23 novembre 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 11, 34, 55, 60, 62, 63, 64 e 66 dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia, in conformità dei rispettivi testi allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Articoli modificati dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia

Art. 11.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti o gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso del direttore e dei funzionari ed impiegati del Monte.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 34.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Quando si verifichi la distruzione, la sottrazione o lo smarrimento di polizze di importo non superiore alle L. 10.000, il Consiglio di amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire sotto quali condizioni e contro quali garanzie debbasi provvedere al rilascio del duplicato.

Art. 55.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Quando si verifichi la distruzione, la sottrazione o lo smarrimento di libretti di importo non superiore alle L. 10.000, fra capitale e interesse, il Consiglio di amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire sotto quali condizioni e contro quali garanzie debbasi provvedere al rilascio del duplicato.

Art. 60.

I capitali amministrati dall'Istituto vengono impiegati nei modi seguenti:

a) prestiti su pegno in conformità delle disposizioni contenute nel titolo III del presente statuto;

b) anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato, e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni concernenti le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

c) acquisto e vendita di titoli di cui alla lettera *b*);

d) sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *b*), di buoni del Tesoro, cambiali, assegni e tratte;

e) prestiti cambiari;

f) mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da pegni di crediti ipotecari aventi i requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dal Monte;

g) conti correnti garantiti da ipoteca o da titoli di cui alla lettera *b*) o da cambiali o da fideiussione o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici;

h) mutui chirografari e conti correnti a Provincie e Comuni, a loro consorzi, a consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti; mutui a Monti di credito su pegno, sconti di mandati;

i) sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *h*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) acquisto di crediti certi, incondizionati, liquidi ed esigibili a determinate scadenze, verso lo Stato e gli enti di cui alla lettera *h*) e sconto di annualità a debito dello Stato o di aziende statali (la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti);

m) partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati e promossi dallo Stato;

n) depositi in conto corrente libero e vincolato, presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Casse di risparmio ed altri Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

o) anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o note di pegno (warrants) emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) anticipazioni a impiegati contro cessione del quinto dello stipendio;

q) deposito e vincolo di titoli di sua proprietà, fideiussioni ed avalli a cauzione di appalti od altri contratti di terzi con le cautele ed i limiti previsti per gli affidamenti di che all'art. 62;

r) acquisti di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

s) operazioni di credito agrario di esercizio in conformità delle leggi vigenti;

t) ogni altra operazione che sia consentita ai Monti di 1ª categoria da leggi speciali.

Art. 62.

Le cambiali non potranno avere durata superiore ai sei mesi se ordinarie, sia di sconto che di prestito, ad un anno se di credito agrario, a cinque anni se ipotecarie. Quelle riguardanti la vendita di merci o prodotti contro pagamento di rate mensili, potranno avere scadenza fino a dodici mesi dalla data di presentazione.

Tutte le cambiali, comprese quelle a garanzia di sovvenzioni, dovranno avere almeno due firme di notoria solvibilità; una di esse può essere sostituita da fideiussione.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandato di pubbliche Amministrazioni effettuata con atti regolari e notificati all'Amministrazione debitrice, o se ammesse ai sensi e agli effetti della legge sul credito agrario.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi, ditte od enti di indiscussa moralità e solvibilità, potranno essere consentiti sconti e sovvenzioni cambiarie ad una sola firma, aperture di credito in conto corrente assistite unicamente dalla obbligazione chirografaria del correntista, o da fideiussione e nel limite di fido di L. 5.000.000 per ciascun nominativo salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'organo di vigilanza.

Pure, eccezionalmente potranno concedersi a nominativi, ditte od enti di notoria solvibilità aperture di credito garantite da obbligazione chirografaria e da fideiussione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria, l'ipoteca iscritta a garanzia resterà ferma ed operante di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Lo sconto di note di pegno emesse da Magazzini generali deve essere di durata non superiore ai quattro mesi e l'operazione è subordinata al giudizio di stima di periti di fiducia del Monte. Il relativo importo non puo eccedere i due terzi del valore accertato dai periti.

Il fido accordabile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'organo di vigilanza a termini di legge.

L'ammontare complessivo delle:

a) aperture di credito garantite da obbligazione chirografaria e da fideiussione;

b) operazioni assistite da cambiali ad una sola firma;

c) aperture di credito in conto corrente garantite da semplice obbligazione chirografaria del correntista;

d) operazioni riguardanti le vendite di merci o prodotti contro pagamento di rate mensili;

e) operazioni riguardanti il credito agrario;

non potranno superare, rispettivamente: a) il 2 %, b) il 4 %, c) il 2 %, d) il 4 %, e) l'8 % delle attività amministrate dal Monte (patrimonio e depositi).

Art. 63.

I mutui con garanzia ipotecaria non possono eccedere la metà del valore degli stabili ipotecati, accertato da periti di fiducia del Consiglio e non possono essere concessi che con ipoteca di primo grado sopra stabili, urbani o rustici situati nella provincia di Pavia, capaci di produrre un reddito certo e continuo per tutta la durata dell'operazione.

Tali mutui possono essere accordati anche sotto forma di cambiali con scadenza non superiore a sei mesi e rinnovabili.

L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere il 15 % dell'ammontare complessivo delle attività amministrate dal Monte (patrimonio e depositi).

Art. 64.

L'ammontare complessivo delle operazioni in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato e in sconto di annualità statali, nonchè in partecipazioni (le quali ultime non devono superare il 5 %) non può eccedere il 20 % dell'ammontare complessivo delle attività amministrate dal Monte (patrimonio e depositi).

Art. 66.

Il Monte, con le modalità fissate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio in armonia con le disposizioni generali vigenti, esplica servizi:

a) di custodia semplice od amministrata di titoli e valori e di custodia di depositi suggellati;

b) di locazione di cassette di sicurezza;

c) di compera e vendita di titoli per conto terzi, previa copertura totale;

d) di esattoria, tesoreria e di cassa con o senza cauzioni;

e) di partecipazione a sindacati e consorsi, costituiti con le debite autorizzazioni, per l'assunzione a fermo di titoli che in forza delle vigenti disposizioni siano acquistabili dai Monti di credito su pegno di prima categoria;

f) di partecipazione a sindacati e consorzi, costituiti con le debite autorizzazioni, per il collocamento, attraverso il solo servizio di sportello bancario, dei titoli suddetti, nonchè di obbligazioni ed azioni di enti e società;

g) di amministrazione di patrimoni limitatamente a beni immobili ed a titoli di credito;

h) di emissione di assegni circolari di altri Istituti di credito;

i) di incasso di cambiali e di altri effetti di commercio.

Può infine compiere ogni altra operazione ed assumere ogni altro servizio che per legge e per disposizione della competente autorità gli venisse affidato o consentito.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAMBRONI

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « LXII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » e nel « XIII Salone della macchina agricola », che avranno luogo a Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » e nel « XIII Salone della macchina agricola » che avranno luogo a Verona, dal 13 al 21 marzo 1960, godranno della protezione stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1138)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1960.

Modifica del decreto Ministeriale 27 gennaio 1960 relativo alla regolamentazione della pesca nel fiume Arno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 18 febbraio 1958;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1960, che disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Arno;

Ritenuta l'opportunità di sospendere, fino al 15 maggio 1960, l'applicazione delle norme contenute nel citato decreto Ministeriale;

Decreta:

La disposizione contenuta nell'art. 7, lettera *G*), del decreto Ministeriale 27 gennaio 1960, che disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Arno, è sostituita dalla seguente:

G) il presente decreto entra in vigore il 15 maggio 1960. Dalla stessa data cessano di avere vigore, limitatamente al fiume Arno, le disposizioni emesse dai Prefetti di Arezzo, Firenze e Pisa, concernenti la regolamentazione della pesca.

Roma, addì 27 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

(1157)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 3 marzo 1960:

Staffuzza Bruno, notaio residente nel comune di Cormons, distretto notarile di Gorizia, è trasferito nel comune di Gorizia;

Sartorio Enrico, notaio residente nel comune di Gaiarine, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Conegliano, stesso distretto,

Filadoro Piero, notaio residente nel comune di Guardiagrele, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Alessandria;

Marzona Cesare, notaio residente nel comune di Sedegliano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Spilimbergo, stesso distretto;

Lombardo Giuseppe, notaio residente nel comune di Limina, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Santa Teresa di Riva, stesso distretto;

Uberti Luigi, notaio residente nel comune di Verolanuova, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia;

Rosi Renzo, notaio residente nel comune di Cilavegna, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Gambolò, stesso distretto;

Sgandurra Salvatore, notaio residente nel comune di Mortara, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Mede, stesso distretto;

Ranza Ettore, notaio residente nel comune di San Giorgio di Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano;

Siggillino Francesco, notaio residente nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano.

(1201)

Variazioni della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari

Con decreti Ministeriali 27 gennaio 1960, registrati alla Corte dei conti il 18 febbraio 1960, è soppresso un posto di aiutante ufficiale giudiziario nell'Ufficio unico del tribunale di Lodi.

E' istituito un posto di aiutante ufficiale giudiziario nella pretura di Montevarchi.

E' ulteriormente prorogata al 31 marzo 1960, l'efficacia del decreto Ministeriale 14 maggio 1957, limitatamente all'aumento di solo sette unità della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari dell'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma in correlazione alla soppressione temporanea del posto di aiutante ufficiale giudiziario nelle sedi di Castelnuovo nei Monti, Vignola, Breno, Gonzaga, Mortara, Gavirate e Tolmezzo.

(1202)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in comune di La Spezia.

Con decreto interministeriale n. 177 del 4 febbraio 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato, di un appezzamento di terreno di mq. 290, sito in comune di La Spezia, via Monfalcone.

(1189)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giovanni Anesi, nato a Rovereto (Trento) il 12 novembre 1905, ha dichiarato di aver smarrito i propri diplomi di laurea in economia e commercio ed in giurisprudenza rilasciatigli dall'Università degli studi di Bologna rispettivamente il 30 novembre 1934 e il 27 marzo 1937.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli all'Università di Bologna.

(1029)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 — Data: 14 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Boisson Maurizio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1902, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 14 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Boisson Maurizio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, al portatore 5 — Capitale L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1355 — Data: 9 novembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico - Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Travaglio Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1356 — Data: 9 novembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione

generale del Debito pubblico - Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Travaglio Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 2 — Capitale L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1921 — Data: 19 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Franceschi Giuliano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4930 — Data: 28 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Zanetti Cesare di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Titoli provvisori Prestito ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 5 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Occhipinti Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959, al portatore 7 — Capitale L. 65.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(1051)

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 26.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

1) n. 148303 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/8483021 al 7/8483030) di . . . . . . L. 50.000 rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciato smarrito dalla signora Rambaudi Maria, nata a Torino il 19 marzo 1906 e domiciliata a Torino, via Cavallermaggiore n. 11;

2) n. 203764 di . . . . L. 50.000 rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Arezzo e denunciato smarrito dal sig. Marraghini Ottavio, nato ad Arezzo il 18 gennaio 1900 e domiciliato in Arezzo, via Mincio n. 22.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(1052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 4 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,50	620,85	620,90	620,80	620,75	621,23	620,70	621,25	621,23	620,80
$ Can.	653,75	653 —	653,25	653 —	653,10	653,77	653,20	653,80	653,75	653 —
Fr. Sv.	143,25	143,17	143,15	143,14	143,15	143,24	143,16	143,25	143,22	143,16
Kr. D.	90,05	90,01	90 —	90,02	90,02	90,06	89,995	90,05	90,05	90 —
Kr. N.	86,94	86,90	86,88	86,89	86,90	86,94	87 —	86,92	86,94	86,90
Kr. Sv.	120,02	119,92	119,90	119,92	120 —	120,02	119,90	120,05	120,02	120 —
Fol.	164,80	164,70	164,70	164,68	164,70	164,80	164,645	164,82	164,80	164,68
Fr. B.	12,46	12,453	12,455	12,455	12,45	12,46	12,45	12,47	12,46	12,455
Fr. Fr. (N.F.)	126,61	126,55	126,50	126,515	126,55	126,60	126,50	126,62	126,61	126,55
Lst.	1742,10	1740,80	1740,875	1741 —	1740,50	1742,12	1740,70	1742 —	1742,10	1740,90
Dm. occ.	148,98	148,87	148,89	148,875	148,82	148,98	148,855	148,98	148,98	148,88
Scell. Austr.	23,90	23,89	23,885	23,8875	23,90	23,91	23,885	23,88	23,90	23,90

Media dei titoli del 4 marzo 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,05
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 5 % 1935	103,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,275
Id. 5 % 1936	100,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,75
1 Dollaro canadese	653,10
1 Franco svizzero	143,15
1 Corona danese	90,007
1 Corona norvegese	86,88
1 Corona svedese	119,91
1 Fiorino olandese	164,662
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,507
1 Lira sterlina	1740,85
1 Marco germanico	148,865
1 Scellino austriaco	23,886

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

A norma dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, è stata denunziata la perdita dei certificati delle iscrizioni nominative sotto indicate ed è stata presentata domanda per il rilascio di nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	258254	Tortoriello Felice fu Carmine, dom. in Romagnano al Monte (Salerno), vincolato per cauzione	650 —
P. Red. 3,50 % (1934)	388787 (nuda proprietà)	Sardi Margherita fu Ignazio, minore sotto la patria potestà della madre Sangalli Chiara ved. Sardi, rimaritata Sangalli, con usufrutto a Sangalli Chiara fu Giuseppe ved. Sardi, moglie in seconde nozze di Sangalli Ferdinando	1.211 —
Id.	512093 (nuda proprietà)	Castello Gaetana fu Giacomo in Barozzi, dom. a Genova, con usufrutto a Cavagna Catterina Sidra fu Martino ved. Castello, dom. a Genova	773,50
Rendita 5 % (1935)	203692 (nuda proprietà)	Fonzo Anna Costanza fu Fino, minore, sotto la patria potestà della madre Pasero Giovanna fu Costanzo vedova di Fonzo Fino, dom. a Verzuolo (Cuneo), con usufrutto a Pasero Giovanna fu Costanzo ved. Fino	840 —
Id.	117178	Notarbartolo Maria Antonietta fu Emanuele, nubile, dom. in Palermo	1.000 —
Id.	123498	Come sopra	2.500 —
Cons. 3,50 % (1906)	680357 (nuda proprietà)	Comune di Nonio (Novara) per l'erigendo Asilo infantile, con usufrutto a Ferrero Felicita fu Eugenio, nubile, dom. a Torino	665 —
P. Red. 3,50 % (1934)	511515 (nuda proprietà)	Petrone Lidia e Silvana fu Alfredo, minori, sotto la patria potestà della madre Montanaro Anna fu Stefano, dom. a Roma, in parti uguali, con usufrutto a Montanaro Anna fu Stefano ved. Petrone	402,50
Rendita 5 % (1935)	163855 (nuda proprietà)	Bonino Maria fu Alfieri, moglie di Castagnone Evasio, dom. in Vignale Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Barbera Maria Pia di Paolo, dom. a Macello (Torino)	665 —
Cons. 3,50 % (1906)	588560	Asilo infantile di Porto San Giorgio (Ascoli)	45,50

Si rende noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni di sorta, si procederà a nuove iscrizioni previo annullamento di quelle sopraindicate e al rilascio dei corrispondenti certificati.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(1053)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Libertà e Lavoro », con sede in Ravenna, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 febbraio 1960, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Libertà e Lavoro », con sede in Ravenna, costituita in data 14 ottobre 1950 per atto del notaio dott. Eugenio Bettucci, ed è stato nominato commissario governativo il rag. Orsolo Gambi, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso.

(1143)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Tufara (Campobasso) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Tufara (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Tufara (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1960

Il direttore generale: CARLI

(1124)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 febbraio 1960), il Bollettino n. 1 della provincia di Teramo, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro normativo e salariale del 25 giugno 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della liquirizia nella provincia di Teramo.

2. — Contratto collettivo provinciale di lavoro normativo e salariale del 3 agosto 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della ceramica, nel Comune e nella provincia di Teramo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1194)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 febbraio 1960), il Bollettino n. 39 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo nazionale del 27 gennaio 1948 sulle commissioni paritetiche per i dipendenti da ristoranti, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo.

2. — Accordo nazionale 11 ottobre 1957 per l'applicazione della «scala mobile» al settore dei pubblici esercizi.

3. — Contratto nazionale normativo di lavoro del 25 maggio 1959 per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina.

4. — Contratto nazionale normativo di lavoro del 25 maggio 1959 per i dipendenti, da caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo.

5. — Accordo nazionale del 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1196)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 febbraio 1960), il Bollettino n. 1 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 16 febbraio 1959 per il personale marittimo, in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, che svolge la sua opera su natanti adibiti a lavori edili.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1195)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 marzo 1960), il Bollettino n. 40 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo aggiuntivo del 24 settembre 1959 per il trattamento economico degli insegnanti delle scuole riconosciute legalmente dipendenti da istituti scolastici aderenti all'ANINSEI.

2. — Accordo 24 settembre 1959 relativo al trattamento giuridico ed economico degli insegnanti delle scuole riconosciute legalmente dipendenti da istituti scolastici aderenti all'ANINSEI.

3. — Contratto 25 marzo 1958 relativo al trattamento giuridico ed economico degli insegnanti incaricati presso i corsi di preparazione agli esami e le scuole private autorizzate.

4. — Accordo interregionale del 27 novembre 1955 che fissa le tabelle per la retribuzione del personale insegnante dipendente da istituti legalmente riconosciuti con sede nel Lazio, Lombardia e Liguria.

5. — Accordo 27 novembre 1955 recante modifiche e integrazioni al contratto collettivo di lavoro del 6 dicembre 1937.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1197)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 marzo 1960), il Bollettino n. 41 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 1° febbraio 1955 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni nelle imprese esercenti servizi recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco.

2. — Accordo 1° febbraio 1955 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni nelle imprese esercenti servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.

3. — Accordo del 1° febbraio 1955 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni nelle imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1198)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 marzo 1960), il Bollettino n. 43 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° marzo 1956 per i dipendenti dalle aziende occupanti più di dodici lavoratori che attendono alla lavorazione e alla produzione dei bottoni ed articoli affini escluse le lavorazioni e la produzione dei bottoni metallici, di vetro, ecc., comunque regolati da altri contratti collettivi di lavoro.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1199)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sei posti di fisico e ingegnere elettrotecnico in prova per la Direzione armi ed armamenti navali.

Il decreto Ministeriale 8 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1960, registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 251, concernente la graduatoria di merito del concorso per esami a sei posti di fisico e ingegnere elettrotecnico in prova per la Direzione armi ed armamenti navali, è stato pubblicato nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 17, del 19 febbraio 1960, art. 53.

(1153)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sette posti di chimico in prova per la Direzione armi ed armamenti navali.

Il decreto Ministeriale 8 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1960, registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 51, concernente la graduatoria di merito del concorso per esami a sette posti di chimico in prova per la Direzione armi ed armamenti navali, è stato pubblicato nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 17, del 19 febbraio 1960, art. 54.

(1154)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a tre cattedre di corno nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 25 giugno 1959 nel Bollettino ufficiale parte 2ª, n. 26 di questo Ministero è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a tre cattedre di corno nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(1176)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto Ministeriale 10 agosto 1959, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 3 novembre 1959, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1960, con inizio alle ore 8,30.

(1203)

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso a nove posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con il decreto Ministeriale 4 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 3 novembre 1959, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1960, con inizio alle ore 8,30.

(1204)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1959, registro n. 1, foglio n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 3 aprile 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 28 novembre 1958, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 4, 5 e 6 aprile 1960 alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1960
Registro n. 1, foglio n. 321

(1200)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a tredici posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Roma n. 5019 San. del 25 giugno 1959, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a tredici posti di veterinario condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 5019/1 San. del 25 giugno 1959, relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che i dottori in medicina veterinaria Sarchioni Giuseppe, Guerrieri Salvatore, De Luca Luigi, hanno rinunziato alle condotte che erano state loro assegnate;

Interpellati, secondo l'ordine della graduatoria e le preferenze espresse nelle domande di ammissione al concorso, i candidati risultati idonei;

Lette le rinuncie e le accettazioni;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 226, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 5019/1 San. del 25 giugno 1959, i seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Monaco Mitilio: Consorzio, Olevano Romano;
2) Sabbatino Domenico: Consorzio, Marano Equo;
3) Bucalossi Augusto: Consorzio, Arsoli;
4) Maccioni Ettore, Consorzio, Gerano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, e per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e della prefettura di Roma, e dei Comuni sedi delle condotte interessate.

Roma, addì 25 gennaio 1960

Il veterinario provinciale: NISI

(1098)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 1464 del 21 marzo 1959, con il quale veniva indetto il concorso pubblico ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1958;

Visto il decreto prefettizio del 3 novembre 1959, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Bartolini Anna Maria in Giselli . punti 51,10
2. Bindo Elisa . » 51,01
3. Fagiolini Elisa » 49,54
4. Crecchi Carla . . . . . . » 49,54
5. Quilici Gemma . . . . » 49,35
6. Pardella Pierina » 49,34
7. Simoncini Bartolucci Marisa . » 49,33
8. Tomellini Laura » 49,16
9. Del Colombo in Villani Franca . » 48,91
10. Bertolucci Liliana » 48,50
11. Lisi Giuliana » 48,25
12. Confettoni Norma » 47,98
13. Angelini Gabriella » 47,71
14. Belcari Anna » 47,58
15. Balestri Oriana » 47,47
16. Manfredi Maria Pia » 47,36
17. Fava Maria Grazia . . . . » 47,34
18. Vanni Antonella » 46,90
19. Berretti Lina » 46,22
20. Franceschi Auretta » 46,15
21. Cosci Carmela » 45,95
22. Luzzi Silvana » 45,68
23. Carli Anna Maria » 44,66
24. Tartarini Giuseppina » 44,05
25. Fiaschi Bradamante » 43,36
26. Pifferi Alma » 43,13
27. Capicchi Maria Angelica . » 42,86
28. Antonini Francesca 42,72
29. Caioli Anna Maria . » 42,66
30. Radicchi Bernardina » 42,16
31. Giuliani Marisa » 42,04
32. Cappedè Margherita . » 41,65
33. Sgrignani Sidismonda . » 41,11
34. Balestri Giuliana » 40,99
35. Solleciti Adua » 40,52
36. Carli Franca » 39,83
37. Pardini Delva . » 39,36
38. Mazzantini Giustina » 36,63
39. Riccomi Rossana » 35,25

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 18 febbraio 1960

L'ispettore generale medico: CAPUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 612 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Viste le domande delle candidate da cui risultano le sedi indicate da esse in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicata:

Bartolini Anna Maria: Palaia (Forcoli);
Bindo Elisa: Pontedera (La Rotta-Montecastello);
Fagiolini Elisa: Chianni;
Crecchi Carla: Terricciola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 18 febbraio 1960

L'ispettore generale medico: CAPUTO

(1097)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 26133 San. in data 20 aprile 1959, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 64 del 18 aprile 1959, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il decreto prefettizio n. 4 del 4 gennaio 1960 con cui si è proceduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Considerato che il presidente di detta Commissione, vice prefetto ispettore dott. Antonio Rizzo è stato trasferito ad altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, per il decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il posto di veterinario condotto vacante in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:
Lombardo dott. Ignazio, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Martini prof. Igino, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Vaccaro dott. Adelchi, veterinario provinciale;
Cozzupoli dott. Pasquale, veterinario condotto.

Segretario:
Smeraldi dott. Lorenzo, consigliere di 2ª classe di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Ministero della sanità, Ufficio del veterinario provinciale.

Reggio Calabria, addì 23 febbraio 1960

Il veterinario provinciale: VACCARO

(1150)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 11508-3ª San. del 25 febbraio 1959, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto nominata con decreto prefettizio n. 57542-3ª San. del 26 ottobre 1959;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso predetto come segue:

N.	Nominativo	Punti su 100
1.	Pistoni Elda	55,921
2.	Pastonchi Giuseppina	55,746
3.	Baldassarri Anita	55,378
4.	Quilici Gemma	54,682
5.	Tattanelli Graziella	54,108
6.	Cavicchi Ilda	52,915
7.	Furieri Giorgina	52,532
8.	Ciardelli Giuseppa	52,420
9.	Ragnacci Eralda	52,003
10.	Leoni Anastasia	51,893
11.	Cosci Carmela	51,692
12.	Tibidà Ambra	51,222
13.	Podiani Lorenza	51,134
14.	Avelli Lucia	51,121
15.	Vincenti Giovanna	50,895
16.	Paci Iolanda	50,833
17.	Faina A. Maria	50,788
18.	Montagnoli Nella	50,636
19.	Gobbini Antonia	50,576
20.	Reinini Ada	50,555
21.	Lucernoni Italia	50,517
22.	Bontempi Nazarena	50,500
23.	Momi Marina	50,358
24.	Garofoli Maddalena	50,351
25.	Rabica Elvira	50,259
26.	Gennari Vanda	50,200
27.	Smarrocchio Olga	50,191
28.	Vermigli Giuseppina	50,108
29.	Pannacci Meris	50,105
30.	Nicchi Anna Maria	50,066
31.	Gori Iolanda	49,325
32.	Cecchini Pierina	49,307
33.	Venturi Orfea	48,862
34.	Morlunghi Clara	48,823
35.	Guerrini Veronica	48,813
36.	Rofani Vittoria	48,742
37.	Chiuchiù Assunta	48,675
38.	Giommetti Giacinta	48,600
39.	Guiducci Maria Grazia	48,500
40.	Rulli Iolanda	48,437
41.	Lanari Assunta	48,405
42.	Trubbianelli Dina	48,062
43.	Taddei Graziella	48,050
44.	Giorni Solange	48,046
45.	Di Giuseppe Iolanda	48,012
46.	Riggi Fulvia M. Pia	48 —
47.	Falchi Adele	47,875
48.	Castellani Rosanna	47,645
49.	Marconi Maria	47,435
50.	Ferrini Luciana	47,280
51.	Riggi Teresa	47 —
52.	Lamincia Anna	46,832
53.	Cervini Anna	46,738
54.	Stortini Orietta	46,625
55.	Vicari Maria	46,573
56.	Sgrignani Sigismonda	46,562
57.	Micheli Giovanna	46,531
58.	Giavoli Maria Luisa	46,217
59.	Pirri Anna	46,200
60.	Batani Viviana	46,198
61.	Baffi Marisa	46,157
62.	Marini Billie	46,095
63.	Giulianelli Lilia	46 —
64.	Paolucci Diana	45,753
65.	Crescenzi Sandrina	45,687
66.	Sabbatini A. Maria	45,421
67.	Partenzi Mariangela	45,387
68.	Radicchi Bernardina	45,332
69.	Luzzi Silvana	45,062
70.	Bisconti Ada Anna	45,020
71.	Babucci Silvana	45 —
72.	Di Agostino-Ceculi Giuseppa	44,701
73.	Piersimoni M. Luisa	44,655
74.	Cecconi Renata	44,620
75.	Oasi Elisabetta	44,468
76.	Cenci Giuseppa	44,085
77.	Moroni Jole	44,082
78.	Tinarelli Foscarina	44,006
79.	Bacci Maria	44 —
80.	Capezzali Rosina	43,502
81.	Passoni Rita	43,500
82.	Mannocchi M. Teresa	43,270
83.	Radicchi Lea	43,238
84.	Fiorucci Miranda	43,187
85.	Manni Fedora	43,140
86.	Fiorucci Giuseppa	43,092
87.	Marchegiani Cesira	43 —
88.	Donati Adriana	42,913
89.	Paparelli Annamaria	42,867
90.	Ceccarelli Laura	42,667
91.	Prosciutto Sestilia	42,543
92.	Spaccini Maria Assunta	42,218
93.	Bibi Ornella	42,012
94.	Cartechini Rita	42 —
95.	Piorico Ilse in Amantini	41,276
96.	Minelli Giuliana	41 —
97.	Ciancaleoni Carla	40,937
98.	Roscini Assunta	40,770
99.	Guerrieri Santa	40,625
100.	Grossi Maria	40,325
101.	Giuliacci Edda	40,233
102.	Cipicciani Vera	40,031
103.	Montebelli Carla	40 —
104.	Torelli Leonilde	39,468
105.	Flamini Maria	39,250
106.	Albertini Franca	39 —
107.	Ciampoletti Nadia	38,875
108.	Municchi Fosca	38,596
109.	Baldoni Elvira	38 —
110.	Spurio Antonietta	37,488
111.	Stacchiola Marisa	37 —
112.	Ciappi Maria	36,187

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali, nel Bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 19 febbraio 1960

Il medico provinciale: LOPES

(1187)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.